

IL TRIBUNALE DI PADOVA

1ª SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE

in persona dei Signori Magistrati:

Dott. Caterina Santinello	Presidente
Dott. Maria Antonia Maiolino	Giudice estensore
Dott. Manuela Elburgo	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso ai sensi dell'art. 161/VI l. fall. depositato il 15.11.2013, integrato con piano, attestazione e documentazione ai sensi dell'art. 160 l. fall. in data 22.3.2014 e parzialmente modificato quanto alla proposta in data 19.5.2014, la società SIMOD S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, assistita dal prof. Avv. Marco de Cristofaro e dall'avv. Michela Temporin, ha proposto domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 c seguenti, rubricata al n. 117/2013 r.g., prospettando un concordato integralmente liquidatorio, ove l'attivo è rappresentato dal compendio immobiliare, cui è attribuito un valore di quasi € 21.000.000, nonché dalla riscossione dei crediti e dalla liquidazione del magazzino ed attrezzature per un valore complessivo di circa € 1.500.000; per le immobilizzazioni finanziarie è indicato un valore di € 16.000 e per i beni immateriali un valore pari a zero. In particolare, con riferimento all'asset principale la società, sulla scorta della stima acquisita, afferma che la liquidazione in sede fallimentare determinerebbe una riduzione del ricavato di circa il 30%.

Il passivo concordatario è indicato in circa € 52.000.000; è previsto un pagamento integrale delle spese prededucibili e dei crediti privilegiati e.d. di grado alto, un pagamento della percentuale del 36% quanto al debito erariale (tranne il debito IVA) oggetto di transazione fiscale, della percentuale del 19,30 % quanto ai debiti chirografari ab origine, della percentuale del 16% quanto ai debiti chirografari nei confronti di soggetti ed enti collegati alla società proponente (crediti soci finanziatori non postergati, crediti delle società collegate, credito per trattamento di fine rapporto del liquidatore, ecc.).

Dopo alcune richieste di chiarimenti, la società ha tra l'altro chiarito di avere risolto il problema della liquidità necessaria al funzionamento della procedura di concordato tramite l'incasso di alcuni crediti (memoria 2.10.2014).

Ritiene il Collegio che i molteplici chiarimenti e le modifiche all'iniziale proposta rendano allo stato ammissibile il concordato, anche se la complessità delle problematiche insiste nella società e nello stesso contenuto

della proposta non ha ancora consentito di superare le seguenti criticità, in ordine alle quali ogni verifica può essere demandata al CG, anche nell'ottica di una completa informazione ai creditori, sia in ordine alle prospettive del concordato sia in ordine al raffronto con l'alternativa fallimentare:

- quanto all'attivo, vanno verificati i valori del compendio immobiliare come prospettati dalla società, va verificato il valore dell'attivo delle immobilizzazioni immateriali, va verificata la sussistenza dei presupposti per l'instaurazione di azioni risarcitorie o recuperatorie che non troverebbero spazio nella procedura di concordato;

- quanto al passivo, va verificata la correttezza delle indicazioni in ordine all'entità ed al grado del debito erariale, vanno verificati i crediti degli agenti e va verificata la natura dei crediti vantati dall'ex amministratore, che, inizialmente indicati come postergati, sono stati successivamente distinti in postergati e non (e quindi da soddisfare in chirografo);

- rilevato ancora che non avendo la società prospettato una falcidia giustificata ai sensi dell'art. 160/II l.f., il debito per IVA sui beni va pagato integralmente e non subisce la falcidia destinata ai chirografi (Cass. n. 24970/2013).

Il Tribunale ritiene invece che, con riferimento alla falcidia del debito erariale che troverebbe capienza nella liquidazione del patrimonio immobiliare, l'esito della transazione fiscale non condiziona l'ammissibilità del concordato: il creditore Stato può dare il suo assenso alla transazione fino all'adunanza dei creditori, ma – appunto – non oltre tale data, dovendo gli altri creditori nel momento in cui esprimono il proprio voto (e quindi nei 20 giorni successivi all'adunanza) essere nella condizione di sapere se il credito erariale verrà pagato in misura falcidiata – e quindi residua per loro la soddisfazione prospettata – oppure in misura integrale – e quindi va rivista al ribasso anche la loro soddisfazione oppure addirittura nulla residua per i chirografari -: il Tribunale ha infatti già chiarito che il voto favorevole dei creditori chirografari non potrebbe superare il voto negativo dell'erario ai fini del perfezionamento della transazione fiscale.

Con riferimento alle spese, deve tenersi conto del compenso medio per il Commissario, degli ulteriori ausiliari del Tribunale e delle spese ordinarie della società (ad es. collaboratori, liquidatore, imposte, assicurazioni): il tutto per circa € 500.000; considerato l'ammontare delle spese correnti appare congruo disporre il versamento del 40% della somma.

In conclusione, ritenuta la regolarità formale della domanda; considerato che il piano proposto appare astrattamente attuabile, salvi gli accertamenti demandati al Commissario Giudiziale come descritti; ritenuta pertanto l'ammissibilità della domanda proposta; visto l'art. 163 L. F.,

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo di cui in premessa il Tribunale;

DELEGA

alla procedura la dott.ssa Maria Antonia Maiolino;

CONFERMA LA NOMINA

del commissario giudiziale dott. Marco Grassetto;

ORDINA

la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 11.2.2015, ore 12,00;

DISPONE

che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori entro il 7.1.2015 la data dell'adunanza, nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione; il suo indirizzo di posta elettronica certificata (che egli dovrà entro dieci giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese) e l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in Cancelleria senza ulteriori avvisi;

che il Commissario depositi in Cancelleria la sua relazione ex art. 172 l.f. entro il termine di dieci giorni prima dell'adunanza, comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicata dai creditori;

ORDINA

Il deposito presso la Cancelleria di questo Tribunale della somma di € 200.000 pari al 20 % circa delle spese ritenute necessarie per la procedura, entro quindici giorni.

Si comunichi.

Padova, li 9.10.2014

il Presidente

Caterina Santinello
zourell

TRIBUNALE DI PADOVA
CANCELLERIA FALLIMENTARE

REGISTRATO IN 14 OTT 2014
NE
CANCELLERIA